

REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2804/2000 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2000

che adegua a decorrere dal 1° luglio 2000 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 628/2000⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) In esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2000.
- (2) L'adeguamento annuale per l'esercizio 2001 può comportare entro il 31 dicembre 2001 la fissazione di nuovi coefficienti correttori, con effetto retroattivo al 1° luglio 2001.
- (3) I nuovi coefficienti correttori potranno comportare adeguamenti (positivi o negativi) retroattivi delle retribuzioni e delle pensioni riguardanti un periodo dell'esercizio 2001 i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base del presente regolamento.
- (4) Occorre pertanto prevedere o il versamento di arretrati in caso di aumento dovuto ai nuovi coefficienti correttori o, in caso di diminuzione, il ricupero dell'indebito versato per il periodo compreso fra la data d'effetto e la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale adottata dal Consiglio per l'esercizio 2001.
- (5) Occorre prevedere che gli effetti di un eventuale ricupero potranno coprire un periodo massimo di dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di adeguamento annuale adottata dal Consiglio per l'esercizio 2001.
- (6) La Grecia adotterà l'euro a decorrere dal 1° gennaio 2001 con un tasso di conversione di 1 EUR = 340,750 dracme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 2000:

- a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 1.